

Modifiche Statutarie Associazione di volontariato Penitenziario LiberaMente

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "LiberaMente - ODV, che dal momento dell'iscrizione al RUNTS diventerà "LiberaMente ODV-Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" con sede legale in Via Saverio Albo, n. 21 - Cosenza e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Non ammette discriminazione di razza, di sesso, di lingua e di religione, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Pagina 11 modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

Stampa circolare con firma e data.

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.

L'adesione all'Associazione è libera, il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- agire in favore dei detenuti, di coloro che sono ammessi a misure alternative o di comunità e degli ex detenuti, prestare loro assistenza morale e materiale, allo scopo di facilitare il loro reinserimento sociale e lavorativo;
- sostenere le famiglie dei detenuti offrendo loro assistenza morale e materiale favorendo la relazione con il detenuto;
- supportare le famiglie dei in attività burocratiche e amministrative per la concessione delle forme di assistenza previste dalle pubbliche istituzioni;
- attivare iniziative anche in convenzione con organismi pubblici e privati, che consentano di perseguire efficacemente gli scopi sociali;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche legate alla detenzione;
- Attivare corsi di formazione rivolti ai detenuti al fine di supportarli in percorsi di reinserimento sociale;
- Attivare momenti di confronto con altre realtà associative del territorio al fine di promuovere sinergie capaci di migliorare le condizioni delle persone in stato di detenzione

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.3

Soci

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

- **soci ordinari:** coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell'Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l'elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;

- **soci volontari:** coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'associazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.

Art. 4

Volontari

L'Associazione si avvale di volontari, che iscriverà in un apposito registro, i quali svolgeranno, per conto dell'associazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà nello svolgimento delle proprie attività.

L'attività del volontario, così come previsto dall'art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui all'art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge



L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5

Recesso ed esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti casi:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- morte;
- dimissione

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale, dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci volontari svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 7

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 8

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a mezzo e-mail inviata 15 giorni prima della data prevista inviata sull'indirizzo e-mail comunicato dal socio in sede di iscrizione (ovvero, in caso di modifica dallo stesso, su quello successivamente comunicato in forma scritta) contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Al fine di consentire la completa diffusione dello stesso e la massima partecipazione alle assemblee l'avviso di convocazione verrà altresì affisso sulle pagine social dell'associazione nonché inviato tramite messaggeria sui numeri di telefono mobile comunicato dai soci in sede di iscrizione.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) stabilisce il numero dei componenti del direttivo
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) fissa la quota sociale annuale;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.



quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 membri

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., che qui s'intende integralmente richiamato. Parimenti, s'intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2475-ter c.c.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti; eventualmente viene convocata l'Assemblea che provvede all'elezione dei membri mancanti il cui mandato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina

Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vicepresidente e del segretario, su proposta del presidente

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. Il Tesoriere, se nominato, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione inviata per e-mail o tramite messaggeria sui numeri di telefono mobile; in caso di urgenza tre giorni prima con le stesse modalità

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio ha i seguenti compiti:

- nominare il vice presidente e segretario, su proposta del presidente
- predisporre il programma annuale, il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre dell'assemblea
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- può cooptare, quali componenti del medesimo organo, senza diritto di voto, su proposta del presidente, persone, anche al di fuori dell'associazione, per particolari meriti o di particolare professionalità

Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere riconoscimenti ai soggetti che si sono distinti per particolari attività o meriti nei confronti dell'Associazione, riferendone poi a tutti i soci durante la prima assemblea utile:

- sostenitori dell'associazione -le persone fisiche e giuridiche, le istituzioni, gli organismi, gli Enti Pubblici e privati, provinciali, regionali, nazionali e internazionali che con il loro contributo tecnico, scientifico, organizzativo ed economico favoriscono le attività sociali.
- Sostenitori dell'Associazione .

Onorari - le persone fisiche e giuridiche, le istituzioni, gli organismi, gli Enti che abbiano acquisito particolari benemeritenze negli ambiti di intervento dell'associazione della stessa Associazione e delle sue finalità.

Art. 10

Presidente

Il presidente, è eletto dall'assemblea ed è anche presidente dell'assemblea e del consiglio.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 8 c.5.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 11

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate e restano in carica fino alla nuova nomina.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12

Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 13

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art 14

Bilancio e raccolta fondi

Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Il bilancio dell'associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo in tempo utile per la discussione e l'approvazione da parte dell'assemblea entro il 30 maggio successivo all'anno di competenza. Il bilancio di esercizio è formato, in ottemperanza all'art 13 del CTS, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziari.

Il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale deve risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o comunque di sensibilizzazione.

Art. 15

Libri sociali obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne facciano motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate in assemblea straordinaria che risulta costituita in prima convocazione dai due terzi dei soci; in seconda convocazione dalla metà più uno dei soci; dopo la seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.



Art. 18
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 15.10.2020

al n° 1784 della Serie 3

Importo versato € ESENTE con F23 /

